

Il sistema di prevenzione del riciclaggio ed  
il ruolo dei Commercialisti e della Pubblica  
Amministrazione per contrastare la  
circolazione dei proventi illeciti

## **ANTIRICICLAGGIO**

### **I controlli sui soggetti non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore**

Dott. Enrico Cherbaucich



🔍 i controlli sui soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità ✕



Cerca con Google

Mi sento fortunato



bancaditalia.it

<https://uif.bancaditalia.it> › sistema-antiriciclaggio › ord... ⋮

## Ordinamento italiano - UIF - Banca d'Italia

Il NSPV effettua altresì i **controlli** sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio **da parte dei soggetti obbligati non vigilati**; previa intesa con le ...

### Ricerche correlate



[soggetti obbligati antiriciclaggio](#)

[antiriciclaggio, come funziona](#)

[normativa antiriciclaggio aggiornata](#)

[la normativa prevede che in presenza di elementi di](#)

[antiriciclaggio poste italiane](#)

[quale istituzione ha compiti regolamentari e ispettivi](#)



reatisocietari.it

<http://www.reatisocietari.it> › index.php › antiriciclaggio ⋮

## Obblighi di comunicazione degli organi di controllo - I Reati ...

31 mar 2022 — gli enti preposti alla supervisione **dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore**, per tali intendendosi le ...



aodv231.it

<https://www.aodv231.it> › images › pdf › 3580-... PDF ⋮

## Antiriciclaggio. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza - AODV 231

22 gen 2020 — Gli specifici compiti dell'OdV **dei soggetti obbligati** ex d.lgs. ... osservanza avrebbero **vigilato**, in prima battuta, le **Autorità di settore**.

73 pagine

Hai visitato questa pagina in data 12/01/23



finanze.it

<https://def.finanze.it> › getArticoloDetailFromResultList ⋮

## Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231

... cui al presente decreto **da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore** nonché gli ulteriori **controlli** effettuati, ...



bancaditalia.it

<https://uif.bancaditalia.it> › sistema-antiriciclaggio › ord... ⋮

## Ordinamento italiano - UIF - Banca d'Italia

**Il NSPV effettua altresì i controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio** da parte dei soggetti obbligati non vigilati; previa intesa con le autorità di vigilanza di settore, esegue controlli su determinate categorie di soggetti e può collaborare con la UIF, quando l'Unità ne richieda l'intervento.



 controlli antiriciclaggio guardia di finanza



Cerca con Google

Mi sento fortunato



odceckr.it

<https://www.odceckr.it/uploads/2021/12/L...> PDF

### [Le verifiche antiriciclaggio della Guardia di finanza negli studi ...](#)

7 dic 2021 — Le verifiche **antiriciclaggio** nei confronti **dei** professionisti sono effettuate dal

Nucleo speciale di polizia valutaria della **Guardia di ...**

6 pagine

Hai visitato questa pagina in data 09/03/23

### Le persone hanno chiesto anche :

Quando scatta l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio?



Cosa comporta segnalazione antiriciclaggio?



Chi deve fare il questionario antiriciclaggio?



Cosa va segnalato entro i 30 giorni al Mef?



Feedback



fondazione notariato.it

<https://library.fondazione notariato.it/articolo>

### [Il ruolo e i poteri di controllo della Guardia di finanza previsti ...](#)

Il ruolo e i poteri di **controllo** della **Guardia di finanza** previsti dalla legislazione **antiriciclaggio**

e antiterrorismo: riflessi sull'attività notarile.

Hai visitato questa pagina in data 09/03/23



commercialistatelematico.com

<https://www.commercialistatelematico.com/do...> PDF

### [Controlli ai fini antiriciclaggio: Circolare della Guardia di Finanza](#)

In particolare, i volumi sono così suddivisi: Volume I: Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del

finanziamento del terrorismo e dei traffici ...

Hai visitato questa pagina in data 09/03/23



## Riferimenti normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 9;
- Comando generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni – Ufficio tutela economia e sicurezza, circolare 19 marzo 2012, n. 83607, *“Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali”*.



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**III REPARTO Operazioni**

---



**SCHEDA NORMATIVA E**  
**MODULO OPERATIVO N. 6**





# **COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza

## **INDICE**

### **PARTE I SCHEDA NORMATIVA**

#### **1. Destinatari**

**1**

- a. Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro (ex art. 3, comma 4. lettera a)

## **PARTE II**

### **MODULO OPERATIVO**

L'art. 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sancisce che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore.

La Guardia di finanza, sempre in virtù di quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 può:

- effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio;
- acquisire, anche attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;
- svolgere gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute dalle varie autorità in tema di cooperazione internazionale e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF.

La Guardia di finanza ha il compito, durante le verifiche negli studi professionali, di controllare l'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio e di accertare e contestare le violazioni degli obblighi riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, per comunicarle all'autorità di vigilanza di settore, al fine dell'irrogazione delle sanzioni.



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

I controlli, secondo la circolare, devono essere effettuati mediante l'esecuzione di una serie ordinata di riscontri, aventi l'obiettivo di:

- accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, contestare le violazioni amministrative e/o penali configurabili;
- contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo;
- prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

L'attività ispettiva antiriciclaggio, sotto il profilo procedurale, utilizza la stessa metodologia delle verifiche fiscali, in quanto vengono utilizzati i medesimi poteri di polizia economica e finanziaria (la Guardia di finanza ha le medesime potestà di accesso, ricerca, ispezione e verifica attribuiti in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi); inoltre, durante le verifiche antiriciclaggio, possono essere utilizzati anche i poteri di polizia valutaria, di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, e di accesso all'archivio dei rapporti finanziari.

In base alla tipologia di verifica che deve essere condotta, la circolare individua i seguenti moduli ispettivi:

- **ispezione** antiriciclaggio, che si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 231/2007;
- **controllo** antiriciclaggio, che fa riferimento a ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

Questo modulo ispettivo viene utilizzato per:

- ❖ procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative, previste dagli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito, per esempio, di una o più segnalazioni di operazioni sospette, effettuate su un cliente del professionista o sul professionista stesso da altri soggetti obbligati, oppure in virtù di mancata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte del professionista sottoposto a controllo, delle infrazioni per l'utilizzo del contante sopra soglia, o ancora sulla base di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo;
- ❖ verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio, come, ad esempio, la verifica della corretta istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio della clientela dello studio;
- ❖ approfondire un numero molto limitato e mirato di transazioni/operazioni finanziarie, ovvero rapporti continuativi/prestazioni professionali instaurati dal soggetto sottoposto a controllo con la clientela, oppure mirato alla verifica del rispetto degli obblighi sull'adeguata verifica della clientela, o alla sussistenza o meno dell'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette o la comunicazione ex art. 51 del D.Lgs n. 231/2007.

L'ispezione o il controllo antiriciclaggio viene condotta seguendo il seguente schema:

- ☐ accesso presso la sede del professionista;
- ☐ ricerca e acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo, compresi quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
- ☐ ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi previsti dalla normativa;
- ☐ rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- ☐ trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.



Un percorso ispettivo “completo” prevede l’esecuzione di controlli preliminari e di merito, in cui i **controlli preliminari**, avendo una funzione meramente propedeutica, rispetto ai successivi accertamenti di merito, sono volti ad acquisire tutte le informazioni idonee a soddisfare le fondamentali esigenze conoscitive del soggetto ispezionato:

- o identificazione del professionista;

- o identificazione del personale dipendente, dei collaboratori e dei soggetti presenti all’interno dello studio professionale;

- o identificazione del personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette, ove nominato;

- o verifica del sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio

Gli **accertamenti di merito**, riguardando la parte sostanziale dell'attività ispettiva, prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 in materia di:

- ❖ esame documentale, teso ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio:
  - ☐ istituzione e aggiornamento dei fascicoli antiriciclaggio;
  - ☐ adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo;
  - ☐ registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
  - ☐ esistenza dell'autovalutazione del rischio dello studio professionale;
  - ☐ istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, esistenza di normativa e manualistica interna;
- ❖ adozione da parte del professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- ❖ accertamento di mancata o tardiva segnalazione delle operazioni sospette;
- ❖ accertamento di mancata o tardiva comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ❖ verifica dei doveri di informazione del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, ove presenti.

Nell'ambito dell'esame documentale, i militari, in base ai periodi sottoposti a verifica, richiederanno:

- ✓ la stampa dell'anagrafica dei clienti dello studio;
- ✓ il partitario clienti dello studio;
- ✓ la stampa dei registri IVA vendite e acquisti dei periodi sottoposti a verifica;
- ✓ le fatture emesse e di acquisto dei periodi sottoposti a verifica.

Successivamente, procederanno con la selezione del campione dei fascicoli antiriciclaggio da sottoporre a verifica.

Sui fascicoli selezionati verranno effettuati i riscontri documentali per:


- ❖ verificare la corretta compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni del cliente;
- ❖ verificare la validità dei documenti d'identità, (del cliente, eventuale esecutore, titolare/i effettivo/i), nonché l'aggiornamento degli stessi alla loro scadenza, presenti nel fascicolo antiriciclaggio;
- ❖ controllare la correttezza della modalità di adeguata verifica attribuita al cliente (semplificata, ordinaria o rafforzata);
- ❖ verificare la correttezza dei documenti nel caso di esecuzione da parte di terzi dell'adeguata verifica;
- ❖ verificare la presenza nel fascicolo degli altri documenti richiesti dalla normativa;
- ❖ verificare il controllo costante dei fascicoli;
- ❖ riscontrare la modalità e la correttezza con cui lo studio effettua la conservazione dei dati, documenti e informazioni;
- ❖ verificare l'obbligo di formazione del professionista, del personale dipendente e dei collaboratori.

La verifica prosegue con:


- il riscontro della presenza di operazioni sospette;
- il controllo della corretta segnalazione di operazioni sospette;
- la verifica della riservatezza della segnalazione di operazioni sospette;
- la verifica delle ipotesi di omessa segnalazione delle operazioni sospette;
- il riscontro della presenza di infrazioni nell'utilizzo del denaro contante;
- il controllo della corretta comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante al MEF (alla Ragioneria territoriale dello Stato, competente per territorio);
- la verifica delle ipotesi di omessa comunicazione delle infrazioni nell'utilizzo del denaro contante;
- la rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative (con indicazione del rilievo mosso, della norma violata e della norma sanzionatoria);
- la trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'**eventuale** irrogazione delle sanzioni.

Obiettivo delle Ispezioni/Controlli:

**VERIFICARE CHE IL DISPOSITIVO DI PREVENZIONE FUNZIONI**



# COMPENDIO SANZIONATORIO



**Sanzioni amministrative di cui al Titolo V, Capo II, del D.Lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.**

N.	VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	NORMA SANZIONATORIA	SANZIONE	AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE L'ATTO
1	Omissione, in sede di adeguata verifica, dell'acquisizione e della verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.  (fattispecie " <b>base</b> ")	Titolo II - Capo I (Obblighi di adeguata verifica)	Art. 56, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)
2	Violazioni in materia di adeguata verifica della clientela gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.  (fattispecie " <b>qualificata</b> ").	Titolo II - Capo I (Obblighi di adeguata verifica)	Art. 56, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)
3	Violazione all'obbligo di astensione.	Art. 42, comma 1 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 56, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - pari a 2.000 euro - da 2.500 euro a 50.000 euro nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)



4	Violazione all'obbligo di astensione in relazione a rapporti o prestazioni nei quali siano coinvolti società fiduciarie, trust, società anonime o controllate aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.	Art. 42, comma 2 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 56, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - pari a 2.000 euro - da 2.500 euro a 50.000 euro nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b> <u>(per soggetti non vigilati)</u>  <b>Autorità di Vigilanza</b> <u>(per soggetti vigilati)</u>
5	Mancata o parziale conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.  (fattispecie <b>"base"</b> )	Artt. 31 e 32 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b> <u>(per soggetti non vigilati)</u>  <b>Autorità di Vigilanza</b> <u>(per soggetti vigilati)/V</u>
6	Mancata o parziale conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.  (fattispecie <b>"qualificata"</b> )	Artt. 31 e 32 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b> <u>(per soggetti non vigilati)</u>  <b>Autorità di Vigilanza</b> <u>(per soggetti vigilati)</u>

7	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.  (fattispecie " <b>base</b> ")	Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)
8	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.  (fattispecie " <b>qualificata</b> ")	Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)
9	Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, che producono un vantaggio economico.	Art. 35 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a:  - doppio dell'ammontare del vantaggio economico conseguito, qualora determinato o determinabile, comunque non inferiore a 450.000 euro;  - fino a 1 milione di euro in caso di vantaggio non determinato o determinabile.	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)
10	Mancata esecuzione del provvedimento di sospensione.	Art. 6, comma 4, lett. c) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 58, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>  (per soggetti non vigilati)  <b>Autorità di Vigilanza</b>  (per soggetti vigilati)

11	Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati.	Art. 46 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b> (per soggetti non vigilati) <b>Autorità di Vigilanza</b> (per soggetti vigilati)
12	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F..	Artt. 33 e 47, comma 1 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 60, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b> (per soggetti non vigilati) <b>Autorità di Vigilanza</b> (per soggetti vigilati)
13	Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi degli ispettori del MEF.	Art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b> (per soggetti non vigilati) <b>Autorità di Vigilanza</b> (per soggetti vigilati)
14	Inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di	Art. 44 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
	pagamento e istituti emittenti di moneta elettronica.				

15	Violazione agli obblighi di comunicazione all'OAM da parte dei prestatori di servizi di pagamento, istituti di moneta elettronica, rispettive succursali e punti di contatto centrali.	Art. 45 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria pari a: - 4.500 euro; - triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.	La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell' <b>Organismo Agenti e Mediatori. (*)</b>
16	Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato.	Art. 61, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 61, comma 8, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro	<b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V</b>
17	Mancato istituzione punto di contatto centrale.	Art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria: - da 30.000 euro a 5.000.000 euro; - ovvero 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile	<b>Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia)</b>


18	Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artt. 15 e 16</li> <li>- Titolo II, Capi I, II, III</li> <li>- Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007</li> </ul>	Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 30.000 euro a 5.000.000 euro;</li> <li>- ovvero 10% del fatturato complessivo annuo, se tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile</li> </ul>	<p><b>Autorità di Vigilanza</b> <b>(Banca d'Italia e/o IVASS)</b></p>
19	Agevolazione da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario delle condotte di cui all'art. 62, comma 1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artt. 15 e 16</li> <li>- Titolo II, Capi I, II, III</li> <li>- Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007</li> </ul>	Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 10.000 euro a 5.000.000 euro</li> <li>- fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, qualora sia superiore a 5.000.000 euro e di ammontare determinato o determinabile.</li> </ul>	<p><b>Autorità di Vigilanza</b> <b>(Banca d'Italia e/o IVASS)</b></p> <p><b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (**)</b></p>
20	Revisori legali e società di revisione responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II, III, di quelle in materia di procedure e controlli interni, delle disposizioni attuative adottate dalla Consob.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Artt. 15 e 16</li> <li>- Titolo II, Capi I, II, III</li> <li>- Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007</li> </ul>	Art. 62, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1.000.000 euro</p>	<p><b>Autorità di Vigilanza</b> <b>(CONSOB)</b></p> <p><b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (**)</b></p>

<b>21</b>	Agevolazione da parte dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario delle condotte di cui all'art. 62 comma 5.	artt. 15 e 16 - Titolo II, Capi I,II, III - Art. 62, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 1.000.000 euro	<b>Autorità di Vigilanza (CONSOB)</b> <b>Ministero economia e finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione V (**)</b>
<b>22</b>	Divieto per gli intermediari bancari e finanziari di aprire e mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo.	Art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 62, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro	<b>Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia e/o IVASS)</b>
<b>23</b>	Violazione alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi inferiori a 30.000 euro.	Art. 49, comma 5 D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 1-bis, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria minima pari al 10 per cento dell'importo trasferito qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>24</b>	Violazione alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi pari o superiori a 3.000 euro e inferiori a 250.000 euro.	Art. 49, comma 1,2,3,5,6 e 7, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>25</b>	Violazione alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore per importi superiori a 250.000 euro	Art. 49, comma 1,2,3,5,6 e 7, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 250.000 euro	<b>Sedi delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) indicate nella circolare MEF n. 2 del 2012 (***)</b>
<b>26</b>	Divieto emissione e trasferimento libretti al portatore.	Art. 49, comma 12, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>

<b>27</b>	Apertura di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia.	Art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>28</b>	Apertura di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia che riguardano importi superiori a 50.000.	Art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 30% al 60% del saldo	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>29</b>	Utilizzo di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.	Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>30</b>	Utilizzo di conti o libretti in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri che riguardano importi superiori a 50.000.	Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 7, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 15% al 60% del saldo	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>31</b>	Violazioni all'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni all'uso del contante.	Art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro	<b>Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>

<b>32</b>	Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco.	Titolo IV D.Lgs. n. 231/2007	Art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro	<b><u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>33</b>	Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.	Titolo IV D.Lgs. n. 231/2007	Art. 64, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro	<b><u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>
<b>34</b>	Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività.	Art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007	Art. 64, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro	<b><u>Uffici</u> delle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (****)</b>





Il sistema di prevenzione del riciclaggio ed  
il ruolo dei Commercialisti e della Pubblica  
Amministrazione per contrastare la  
circolazione dei proventi illeciti

## ANTIRICICLAGGIO

**I controlli sui soggetti non  
vigilati dalle Autorità di  
vigilanza di settore**

***Grazie per l'attenzione***

Dott. Enrico Cherbaucich